

anche su supporto informatico, gli atti statutari, legislativi o regolamentari delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati possono autorizzarne la messa a disposizione per via telematica attraverso i propri siti istituzionali.

Con riferimento ai ruoli dei dirigenti che ciascuna amministrazione dello Stato deve pubblicare sul proprio sito *web*, vanno rese pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina di settore (cognome, nome, luogo e data di nascita; data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore; data di primo inquadramento nell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 con l'indicazione della decorrenza e del termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2, commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108).

Diversamente, la banca dati informatica dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che contiene ulteriori informazioni professionali (art. 2, comma 4, d.P.R. n. 108/2004 e artt. 23, comma 2, e 28, comma 7-*bis*, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) va resa accessibile esclusivamente alle pp.aa. interessate al conferimento di incarichi dirigenziali nonché a coloro che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Nel mettere a disposizione in rete i ruoli di anzianità del personale ed i bollettini ufficiali che le amministrazioni devono pubblicare mensilmente, occorre evitare l'inserimento di notizie non pertinenti, in particolare quelle idonee a rivelare dati sensibili (ad es., mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi sindacali), anche adottando idonei accorgimenti quali l'utilizzo di *omissis*, diciture generiche o codici numerici (art. 24, commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).

Nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118) possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della *“disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni”* medesime, ove questa non sia idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati (ad es., l. 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*).

In ogni caso, non devono essere riportate negli albi diffusi *online* informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice) con riferimento all'indicazione dei titoli dell'erogazione dei benefici (ad es., attribuzione di borse di studio a "*soggetto portatore di handicap*") e dei criteri di attribuzione (ad es., punteggi attribuiti con l'indicazione degli "*indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana*", *cd. "scala Adl"* o "*di Katz*").

Nella pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali può essere opportuno, in particolare, attribuire ai concorrenti credenziali di autenticazione (ad es., *username* o *password*) per consentire l'accesso ad aree del sito istituzionale in cui eventuali ulteriori informazioni siano rese disponibili ai soli aventi diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (quali elaborati, verbali, titoli di precedenza o preferenza).

Devono ritenersi pertinenti ai fini della pubblicazione *online* gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti non, invece, dati eccedenti quali i titoli di studio, il codice fiscale, numero di figli disabili, i risultati di *test* psicoattitudinali.

Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (ad es., graduatorie di mobilità professionale).

Ove, in base a specifiche disposizioni, siano determinabili a priori i soggetti legittimati a conoscere informazioni detenute dalle pp.aa. (ad es., destinatari del *provvedimento*, terzi interessati e contro interessati, ecc.), non è in linea di principio proporzionato consentire l'accesso *online* libero e incondizionato, senza applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile.

Per gli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili (che contengono i nominativi degli interessati associati allo stato di disabilità o all'appartenenza alle altre categorie di aventi diritto al collocamento), le amministrazioni devono adottare idonei accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi dati sulla salute (artt. 22, comma 8 e 68, comma 3, del Codice), rendendo conoscibili le informazioni ivi riportate unicamente ai soggetti

richiedenti, per le sole finalità previste dalla normativa di riferimento o a coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ad es., attribuendo a tali soggetti idonee credenziali di accesso, quali *username* o *password*, numero di protocollo o altri estremi correlati alla richiesta di iscrizione nelle liste, ovvero predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato).

Per quanto attiene, invece, alla casistica delle questioni oggetto di intervento dell'Autorità, ad una segnalante che aveva lamentato il rifiuto opposto da una p.a. ad una sua richiesta di accesso ad atti amministrativi, l'Ufficio ha evidenziato che spetta all'amministrazione destinataria e non all'Autorità verificare, caso per caso, la fondatezza della richiesta di accesso (*Nota* 16 luglio 2010).

Casistica in
materia di accesso
e trasparenza
amministrativa

Analoghe considerazioni sono state espresse al Ministero degli affari esteri che aveva chiesto chiarimenti in ordine all'effettiva sussistenza di un obbligo giuridico di rendere ostensibili taluni atti formati o comunque rientranti nella disponibilità del predetto Ministero e degli Uffici all'estero, alla luce del d.m. 7 settembre 1994, n. 604, con cui sono state individuate le categorie di documenti esclusi dal diritto di accesso secondo quanto previsto all'art. 24, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nota* 9 giugno 2010).

Sostanziale analoga risposta è altresì stata data ad una segnalante che lamentava di non essere stata interpellata, pur essendo controinteressata, in ordine ad una richiesta di accesso a taluni documenti amministrativi (*Nota* 9 giugno 2010).

Con riferimento ad una segnalazione relativa alla produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali dell'interessata, l'Ufficio ha precisato che la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali (art. 160, comma 6, del Codice) (*Nota* 11 gennaio 2011).

Anche durante l'anno di riferimento, sono emerse talune problematiche riguardanti il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti dell'ente di appartenenza.

Ad una richiesta della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sull'ostensibilità ad un consigliere provinciale di informazioni riguardanti le rilevazioni della presenza del personale della polizia provinciale (turni di servizio, timbrature delle presenze

effettuate con *badge* e presenze attestate mediante fogli), l'Ufficio ha ricordato che il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di ottenere dagli enti “*tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*” riguarda tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere, per valutare con piena cognizione di causa l'operato dell'amministrazione, oltre che per promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentati (art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) (*Nota* 6 aprile 2010).

L'Ufficio non ha ravvisato gli estremi per promuovere l'adozione di specifici provvedimenti (artt. 11, comma 1, lett. *b*), e 13, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2007) in relazione alla segnalazione di un comune sulla presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte di un consigliere comunale, che aveva trasmesso a talune testate giornalistiche una serie di documenti amministrativi ottenuti in base all'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000; non è infatti risultata provata la violazione di un segreto “*specificamente determinato dalla legge*”, né di divieti di divulgazione dei dati personali previsti dal Codice (ad es., art. 22, comma 8, che vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute) (*Nota* 17 giugno 2010).

Ad un comune che aveva chiesto se, per evadere la richiesta di un consigliere comunale di ottenere copia delle dichiarazioni dei redditi del sindaco e di tutti gli assessori, occorresse reperire tali informazioni tramite l'accesso al sistema Siatel, è stato rappresentato che le norme riconoscono ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli Uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni “*in loro possesso*” utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000) (*Nota* 26 gennaio 2011).

Sono stati molto numerosi anche i casi di diffusione di dati personali effettuata da soggetti pubblici per dare pubblicità alla propria attività istituzionale, specie tramite l'impiego di tecniche informatiche e telematiche.

Un comune che aveva chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di pubblicare i dati catastali attraverso il proprio sito *web* (e, separatamente, nel sistema informativo territoriale) rendendoli disponibili alla libera consultazione, è stato invitato a verificare se

l'iniziativa fosse conforme alle specifiche disposizioni di settore vigenti, nonché alle recenti norme in materia di anagrafe immobiliare integrata di cui all'art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" (cfr. "*Linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali*", Prov. 19 aprile 2007 [doc. web n. 1407101]; *Relazione* 2007, p. 40) (*Nota* 9 giugno 2010).

In un caso diverso, era stata lamentata la diffusione, tramite il sito istituzionale di un comune, di due verbali di deliberazioni della giunta, recanti le generalità dei beneficiari di iniziative volte all'inserimento socio-lavorativo di portatori di *handicap*. Una delle delibere era risultata altresì visualizzabile anche tramite i più diffusi motori di ricerca esterni al sito istituzionale.

L'Ufficio ha invitato il comune a rispettare il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati attivandosi, altresì, al fine di impedire l'indicizzazione dei predetti documenti da parte dei principali motori di ricerca esterni (in particolare, *Google* e *Yahoo*) richiedendo anche la rimozione, entro un congruo periodo di tempo, dei suddetti contenuti memorizzati nella *cache*. Avendo ricevuto idonee assicurazioni in merito, non sono stati adottati specifici provvedimenti (*Nota* 18 agosto 2010).

L'Autorità è stata interpellata dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione in ordine alla possibilità di pubblicare, da parte delle amministrazioni interessate, informazioni sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti pubblici, ai sensi della l. 5 luglio 1982, n. 441. In proposito, è stato rappresentato, in particolare, che occorre rispettare i limiti previsti da tale legge in base alla quale, in particolare, per le regioni è prevista la pubblicazione dei dati in parola sul bollettino regionale, liberamente disponibile e acquistabile da chiunque (art. 11). Le amministrazioni diverse dalle regioni, invece, possono mettere i dati a disposizione esclusivamente dei "*cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati*", e quindi, se i dati sono pubblicati sui siti istituzionali, esse devono adottare gli accorgimenti tecnici per limitare alle menzionate categorie di soggetti l'accesso a tali informazioni, previa informativa agli interessati circa tale modalità di diffusione (*Nota* 27 luglio 2010).

3.3. LA DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA E LA MATERIA ELETTORALE

Anagrafi della
popolazione

Il trattamento dei dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente presso i comuni ha continuato a porre numerose problematiche applicative, sulle quali sono state spesso chieste al Garante delucidazioni.

Al riguardo, in diverse occasioni è stato rappresentato che il comune deve rilasciare elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente solamente a pp.aa. *“che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità”* (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Alle forze dell'ordine è consentito consultare direttamente gli atti anagrafici, previa comunicazione all'ufficiale di anagrafe delle generalità del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati (art. 37, commi 1 e 4, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) (*Nota* 3 dicembre 2010).

Il comune, al pari di qualunque soggetto pubblico, può avvalersi di un soggetto privato —designandolo responsabile del trattamento— per affidargli determinate attività, che restano nella sua sfera di titolarità (*Nota* 21 dicembre 2010, relativa alla trasmissione di dati anagrafici ad un consorzio).

Per quanto riguarda la gestione in *outsourcing* dell'anagrafe della popolazione residente, sono state richiamate le specifiche garanzie già individuate nel *provvedimento* 6 ottobre 2005 [doc. *web* n. 1179484] (*Nota* 18 agosto 2010). In tali casi e negli altri in cui una puntuale disposizione normativa preveda la comunicazione ad altri soggetti pubblici, il comune deve solo applicare le norme, senza necessità di rivolgersi al Garante (v. anche art. 19, comma 2, del Codice). I dati raccolti devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi perseguiti (art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice).

In questo quadro generale, si cita il quesito di un comune circa la legittimità della trasmissione dei dati anagrafici riguardanti gli intestatari dei fogli di famiglia ed i coniugi, ad una società a totale capitale pubblico, che effettua il servizio di verifica degli impianti termici per conto di una provincia, al fine di informare gli utenti in ordine a taluni aspetti connessi all'utilizzo dei predetti impianti.

Al riguardo, in conformità al quadro normativo di settore (art. 17, comma 1, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551), è stato fatto presente che il comune può comunicare i suddetti dati alla provincia, la quale può legittimamente avvalersi di un soggetto esterno nell'ambito di un rapporto fra titolare e responsabile del trattamento (art. 29 del Codice), al fine di perseguire la finalità istituzionale rappresentata (*Nota* 6 luglio 2010).

In un altro caso, in relazione alla richiesta dell'attivazione di una convenzione, tra una società a totale partecipazione pubblica preposta alla gestione della tariffa rifiuti, ed una società fornitrice dei *software* gestionali di un comune, al fine di allineare dati personali detenuti dal gestore con quelli dell'anagrafe della popolazione residente riprodotti su una *cd. "server farm"* della predetta società, sono state richiamate le norme in materia di trasmissibilità dei dati anagrafici ed il quadro di garanzie sull'affidamento in *outsourcing* della gestione dell'anagrafe della popolazione residente (*Nota* 18 agosto 2010, cit. *supra*).

Sono state poche, invece, le questioni sottoposte all'Autorità in materia elettorale, ed in proposito, si cita, in particolare una segnalazione relativa alla ricezione di materiale di propaganda elettorale inviate da un candidato ad un consiglio regionale, che in passato aveva ricoperto la carica di assessore regionale alla protezione civile.

Materia elettorale

L'Ufficio ha invitato la segnalante ad esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 7 del Codice, per verificarne l'origine e le modalità del trattamento od opporsi al loro utilizzo, ad esempio all'ulteriore ricezione di materiale o chiamate (*Nota* 17 giugno 2010).

In questi casi, occorre infatti distinguere tra dati utilizzabili senza il consenso dell'interessato, quali le informazioni estratte da registri, elenchi, atti o documenti detenuti da un soggetto pubblico e liberamente accessibili per espressa disposizione normativa, e dati conosciuti in relazione ad un'attività o ad un servizio svolti (ad es., in una struttura *no profit*), utilizzabili solo con il consenso (*Prov. 11 febbraio 2010* [doc. *web* n. 1694531], in *G.U.* 22 febbraio 2010, n. 43, che richiama il *provvedimento* generale 7 settembre 2005 [doc. *web* n. 1165613]).

3.4. L'ISTRUZIONE

3.4.1. La scuola

Nel corso dell'anno di riferimento l'Autorità è intervenuta più volte in materia di trattamento di dati personali in ambito scolastico.

In particolare, era stato segnalato all'Autorità che un comune, per prevenire eventuali abusi, forniva buoni pasto di colori differenti in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie degli studenti beneficiari, rendendo così conoscibile a chiunque accedesse alle mense scolastiche le condizioni di reddito delle famiglie. Facendo seguito alla richiesta di informazioni ed alle indicazioni del Garante, il comune ha garantito che sarebbero stati stampati buoni pasto dello stesso colore per tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza, che potrà così evincersi solo dalle lettere "A" e "B" apposte su ogni singolo buono (*Nota* 17 dicembre 2010).

I genitori di uno studente avevano segnalato l'avvenuta comunicazione da parte di una scuola ad un esercizio commerciale degli elenchi comprensivi di generalità e classe degli studenti, per consentire di individuare le divise scolastiche da fornire.

In un altro caso, il Garante ha vietato l'ulteriore comunicazione dei dati degli allievi a qualsiasi soggetto privato, in assenza di una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice; artt. 143, comma 1, lett. *c*) e 154, comma 1, lett. *d*), del Codice) (*Prov. 13 maggio 2010 [doc. web n. 1738356]*).

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) aveva effettuato una comunicazione al Garante per poter trasmettere all'Ufficio scolastico regionale della Lombardia che ne aveva fatto richiesta, in mancanza di apposita normativa, "*i dati relativi agli esiti della prova nazionale svolta nell'ambito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disaggregati a livello di scuola e di classe*" (artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. *a*), del Codice).

L'Ufficio ha al riguardo fatto presente che l'INVALSI, quale ente di ricerca di diritto pubblico (art. 2, comma 2, d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286) può comunicare dati personali a soggetti diversi da un'università o istituto o ente di ricerca o ricercatore, che ne facciano richiesta per il perseguimento di scopi non di natura statistica, solo in forma

aggregata o secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite identificativi indiretti (art. 8, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta, Allegato A.4. al Codice, cit.) (Nota 4 ottobre 2010).

Ad una regione, che aveva chiesto chiarimenti per costituire la propria anagrafe regionale degli studenti, il Garante, dopo aver precisato che il sistema nazionale delle anagrafi è composto dall'anagrafe nazionale degli studenti, dalle anagrafi regionali degli studenti e dalle anagrafi comunali della popolazione, in particolare ha evidenziato che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha adottato, sentito il Garante (*Parere* 16 giugno 2010 [doc. *web* n. 1734404]), un decreto con il quale ha istituito l'anagrafe nazionale degli studenti, individuando i tipi di dati che devono confluirci ed i soggetti legittimati ad accedervi (d.m. 5 agosto 2010) (Nota 24 settembre 2010).

3.4.2. L'università

L'Autorità ha fornito alcuni chiarimenti anche alle università, in ordine alle corrette modalità di trattamento dei dati personali riferiti agli studenti.

In particolare, era pervenuta all'Ufficio una segnalazione anonima con la quale veniva evidenziato che un'università, nel pubblicare sul proprio sito Internet l'elenco dei candidati iscritti ad alcuni esami di abilitazione, diffondeva anche informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati, desumibili dalla voce “ausilio *hand*” indicata nei suddetti elenchi. Facendo seguito alla richiesta di informazioni ed alle indicazioni dell'Ufficio relative, in particolare, al divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice), l'ateneo ha eliminato tale voce dalle griglie delle graduatorie, rimosso dal proprio sito Internet il *link* per l'accesso ai *file* contenenti i suddetti elenchi, richiedendo altresì al motore di ricerca *Google* l'immediata eliminazione dei menzionati indirizzi Internet (Note 18 ottobre e 25 novembre 2010).

3.5. ATTIVITÀ FISCALE, TRIBUTARIA E DOGANALE

Il Garante, completata l'istruttoria sulla nuova classe di servizi di cooperazione applicativa, cd. “*web service*”, realizzata dall'Agenzia delle entrate per l'accesso all'anagrafe tributaria

da parte di INPS, INPDAP, ENPALS, AVCP, camere di commercio e AGEA, ha impartito ulteriori prescrizioni volte a rafforzare la protezione dei dati personali (*Prov. 26 marzo 2010* [doc. *web* n. 1713453]), in aggiunta a quelle già individuate nel *provvedimento* 18 settembre 2008 [doc. *web* n. 1549548].

Per la difficoltà del passaggio alla nuova classe di *web service* e l'esigenza di continuità delle funzioni istituzionali perseguite dai suddetti enti, sono stati prorogati i termini previsti nel cit. *provvedimento* 18 settembre 2008, in particolare al:

- 31 ottobre 2010, per il passaggio alla nuova classe di *web service* da parte di INPS, INPDAP, AVCP e ENPALS, nonché al collegamento denominato “3270 enti esterni” con INPS, camere di commercio e AGEA (*Prov. 26 marzo 2010* [doc. *web* n. 1713453]);
- 31 dicembre 2010, per l'adempimento della prescrizione di cui alla lett. *d*), II), secondo punto, del cit. *provvedimento* 18 settembre 2008 limitatamente ai suddetti enti esterni, ai fini del completamento dell'*iter* di trasferimento dei *web service* all'interno del sistema pubblico di connettività, istituito dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) (*Prov. 2 dicembre 2010* [doc. *web* n. 1776140]);
- 15 febbraio 2011, per l'adempimento della prescrizione di cui alla lett. *a*), I), secondo punto, del cit. *provvedimento* 18 settembre 2008 con riferimento al completamento della procedura di stipula delle convenzioni (*Prov. 21 ottobre 2010* [doc. *web* n. 1767204]).

Nel *provvedimento* 26 marzo 2010 il Garante ha prescritto che i *web service* possano essere utilizzati esclusivamente da utenti il cui codice sia preventivamente comunicato all'Agenzia delle entrate dall'ente di appartenenza, per i soli dati necessari a ciascuna specifica interrogazione, la quale deve individuare puntualmente il soggetto cui si riferiscono le informazioni richieste. Inoltre, l'Agenzia deve attivare degli *alert* per individuare comportamenti anomali o a rischio e trasporre tali condizioni d'uso in appositi “accordi di servizio”.

Più in dettaglio INPS, INPDAP, ENPALS, AVCP, camere di commercio e AGEA devono utilizzare questi servizi solo per finalità istituzionali per le quali è consentita la comunicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle informazioni contenute nell'anagrafe

tributaria. Con tali applicativi, inoltre, l'utente potrà acquisire solo informazioni pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite; al tal fine, ciascun ente dovrà concordare con l'Agenzia le differenti tipologie di *web service* necessari.

Inoltre, ciascun ente deve designare incaricato del trattamento ed abilitare espressamente gli utenti all'utilizzo dei *web service*, comunicando preventivamente il relativo codice all'Agenzia. I *web service* non possono, quindi, essere utilizzati da soggetti esterni ai suddetti enti.

Il Garante ha successivamente stabilito che l'Agenzia delle entrate possa consentire l'utilizzo dei *web service* da parte di INPS, INPDAP, ENPALS, AVCP, camere di commercio e AGEA anche in assenza della suddetta previa comunicazione. Ciò in considerazione delle complessità dell'adempimento e del fatto che l'attuale cornice di sicurezza consente già la tracciabilità degli accessi. Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà devono predisporre soluzioni che consentano all'Agenzia di ricevere tempestivamente informazioni relative a singole utenze, per il monitoraggio di eventuali utilizzi impropri dei collegamenti (*Prov. 2 dicembre 2010 [doc. web n. 1776140]*).

Il Garante ha altresì deciso, in particolare, che l'INPS può avvalersi dei *web service* dell'Agenzia predetta anche nell'ambito degli applicativi utilizzati dai cittadini e dai loro intermediari (quali, ad es., CAF e commercialisti) solo per la verifica delle informazioni da questi comunicate, anche in riferimento ai dati identificativi di altri soggetti, avendo l'Agenzia stessa garantito la possibilità di ricondurre le operazioni effettuate alla persona fisica che le ha originate. Ciò in considerazione delle garanzie offerte dall'Agenzia e della particolare procedura individuata al fine di consentire l'adeguata tracciabilità di tali accessi all'anagrafe tributaria (*Prov. 9 dicembre 2010 [doc. web n. 1780265]*).

Il Garante ha espresso infine parere favorevole sullo schema di *provvedimento* del direttore dell'Agenzia delle entrate concernente le “*modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei comuni delle informazioni relative alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, in attuazione dell'art. 83, comma 16, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133 del 6 agosto 2008*” (*Parere 2 dicembre 2010 [doc. web n. 1779678]*).

3.6. TRATTAMENTI EFFETTUATI PRESSO REGIONI ED ENTI LOCALI

In molteplici casi, in situazioni spesso assai diverse, alcune delle quali sono di seguito esemplificate, l'Ufficio è intervenuto su impulso dei cittadini chiedendo chiarimenti o invitando i titolari del trattamento al rispetto delle disposizioni vigenti.

In dettaglio, su richiesta di una segnalante, che aveva lamentato la visibilità delle generalità della persona fisica interessata sui contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, l'Ufficio ha ottenuto dal comune competente idonee assicurazioni sul rispetto delle regole, in base alle quali le generalità della persona interessata devono essere riportate *“con modalità che non consentono ... la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento”* (art. 74, comma 2, del Codice).

Sulla base delle assicurazioni ricevute, l'Ufficio non ha intrapreso iniziative per l'adozione di specifici provvedimenti in relazione a quanto segnalato (artt. 11, comma 1, lett. *d*), e 13, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2007) (*Nota* 9 giugno 2010).

Ad una cittadina che aveva chiesto se il personale incaricato potesse ispezionare il contenuto dei sacchetti per identificare i trasgressori delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, è stato risposto affermativamente, richiamando le specifiche garanzie al riguardo indicate al punto 4, lett. *d*), del *provvedimento* 14 luglio 2005 [doc. web n. 1149822] (*Nota* 6 luglio 2010).

Sempre in materia, un comune, interpellato dall'Ufficio, in relazione ad una segnalazione nella quale era stata lamentato l'obbligo di inserire i rifiuti cartacei aperti, negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata, ha rappresentato che, in alternativa, vi era anche la possibilità di avvalersi di altre idonee modalità, tra cui il conferimento dei propri rifiuti cartacei presso lo stabilimento consortile, area ecologica liberamente accessibile a tutti. Alla segnalante è stata pertanto fatta presente l'insussistenza di violazioni (*Nota* 27 dicembre 2010).

Ad un altro comune, che aveva chiesto chiarimenti in ordine alla modalità di trattamento dei dati personali effettuati da parte di più soggetti esterni all'amministrazione, per l'attività di sviluppo e stampa della immagini di violazioni al codice della strada rilevate tramite fotocamera, è stato fatto presente che possono essere designati “responsabili” o

“incaricati” del trattamento più soggetti esterni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice (*Nota* 6 luglio 2010).

Alla luce di notizie di stampa, l'Ufficio ha chiesto ad un comune di chiarire le cautele adottate per la notificazione di verbali relativi alle contravvenzioni al codice della strada in tema di atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico. Avendo ricevuto idonee assicurazioni dal comune in ordine alla ritualità sia dell'ordinanza, sia della notificazione, mediante piego raccomandato privo di indicazioni relative al contenuto dell'atto e senza allegazione di prove documentali, l'Ufficio non ha ravvisato i presupposti per adottare un *provvedimento* del Collegio.

Un comune, formalmente interessato dall'Ufficio in relazione ad una segnalazione che aveva lamentato l'invio di un modello recante, su un lato visibile a tutti, l'indicazione relativa a provvidenze economiche in favore di minorati civili, ha dichiarato di aver erroneamente adoperato uno stampato non più in uso fornendo idonee assicurazioni per i trattamenti successivi. A fronte di ciò, l'Ufficio non ha intrapreso iniziative per l'adozione di specifici provvedimenti (artt. 11, comma 1, lett. *d*), e 13, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2007) (*Nota* 1 aprile 2010).

Da un'altra segnalazione era emerso che il testo di un messaggio di posta elettronica inviato ad un assessore era stato acquisito dal sindaco e letto in occasione di una seduta del consiglio comunale. Al riguardo, poiché il comune, cui l'Ufficio aveva richiesto chiarimenti, ha informato di aver adottato una delibera di giunta sul rispetto delle regole e degli accorgimenti indicati nelle “*Linee-guida per posta elettronica e Internet*” (*Prov.* 1 marzo 2007 [doc. *web* n. 1387522]), l'Ufficio non ha ravvisato i presupposti per l'adozione di provvedimenti (v. artt. 11, comma 1, lett. *d*), e 13, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2007) (*Nota* 21 gennaio 2011).

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia aveva sottoposto al Garante uno schema di disposizione per modificare la normativa sui candidati alle consultazioni elettorali regionali (art. 17 della l.r. 28/2007) per consentire, in base ad una specifica manifestazione di volontà scritta del candidato, “*l'accesso ai dati contenuti nella sua autodichiarazione a chiunque ne faccia richiesta*”, in modo che gli “*elettori, nello scegliere il candidato*

da votare”, possano “*tenere in considerazione anche le eventuali condanne penali subite dallo stesso*”.

Il Garante con *provvedimento* 3 febbraio 2011 [doc. *web* n. 1790414] ha ritenuto che il trattamento dei dati giudiziari fosse indispensabile per una finalità di rilevante interesse pubblico (artt. 20 e 21 del Codice).

Pertanto, l’Autorità non ha formulato osservazioni sullo schema di disposizione legislativa, a condizione che la Regione, da un lato, individui un congruo periodo di tempo, commisurato allo svolgimento delle elezioni regionali ed alla proclamazione degli eletti, entro il quale mantenere accessibili, a chiunque ne faccia richiesta, i suddetti dati personali; dall’altro, che nell’informativa fornita agli interessati evidenzi che i dati giudiziari, sulla base della specifica manifestazione di volontà degli interessati stessi, potranno essere comunicati a chiunque ne faccia richiesta (art. 13 del Codice).

3.7. COMUNICAZIONI DI DATI PERSONALI TRA SOGGETTI PUBBLICI

Nell’anno di riferimento numerosi soggetti pubblici hanno effettuato una comunicazione al Garante per trasmettere ad un altro soggetto pubblico, in assenza di una norma che lo preveda, dati personali –diversi da quelli sensibili e giudiziari– necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali (artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. *a*), del Codice).

Si segnalano in particolare, la comunicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico ai competenti uffici delle camere di commercio industria e artigianato, che ne avevano fatto richiesta, dei dati dei soggetti che partecipano ai concorsi a premio, raccolti nel *database* del servizio PREMA presso la Direzione del ministero, (art. 12, d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). Tale comunicazione è stata ritenuta legittima in ragione degli specifici compiti di verifica attribuiti, dalla normativa di settore, al responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso le camere di commercio (*Prov. 3 giugno 2010* [doc. *web* n. 1734810]).

La Consigliera di parità della Regione Lombardia aveva chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione provinciale del lavoro di Milano alcune informazioni (generalità, numero telefonico, anno di inizio lavoro e anno di decorrenza delle dimissioni,

azienda) relative alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni dal 2005 al 2008 ai fini della realizzazione del progetto “*Maternità e occupazione*”, volto, in particolare ad offrire servizi alle donne che si sono dimesse. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di settore ovvero delle circostanze che le consigliere ed i consiglieri di parità possono rilevare le situazioni di squilibrio di genere, per svolgere funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni sul lavoro (art. 15, comma 4, d.lgs. n. 11 aprile 2006, n. 198), il Garante ha stabilito che tale comunicazione possa avere luogo, prescrivendo che la Consigliera di parità debba conservare i dati non oltre il termine del progetto e che l’eventuale diffusione degli stessi avvenga secondo modalità che non consentano di risalire agli interessati, neppure tramite dati identificativi indiretti (*Prov. 1 luglio 2010 [doc. web n. 1737773]*).

Il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, aveva comunicato al Garante la richiesta delle aziende sanitarie locali di ottenere dalle questure gli elenchi degli stranieri presenti in provincia, per verificarne le posizioni e semplificare la prassi, che prevede l’esibizione del titolo di soggiorno all’atto del primo rilascio o del rinnovo dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Al riguardo considerato che la normativa di settore già disciplina le modalità di iscrizione al SSN da parte degli stranieri in possesso di permesso di soggiorno, nonché di comunicazione alle aziende unità sanitarie locali delle ipotesi di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o di espulsione dello straniero (art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; artt. 42, commi 1 e 4, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), il Garante ha ritenuto che non possano essere attivati flussi di dati diversi, anche attraverso le modalità previste dagli artt. 19, comma 2, e 39 comma 1, lett. *a*), del Codice (*Nota 28 luglio 2010*).

L’Ufficio ha poi fornito chiarimenti a due aziende sanitarie venete, alle quali l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici aveva chiesto i dati relativi ai fatturati, suddivisi per branca specialistica, dei soggetti accreditati con il SSN, per verificare l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 1, comma 39, della l. 23 agosto 2004, n. 243, relativi al versamento del contributo da parte delle società operanti in regime di accreditamento con il SSN.

Al riguardo, è stato rappresentato che, in considerazione della natura di diritto privato dell'ENPAM (art. 1, comma 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509), spetta alle citate amministrazioni verificare che la comunicazione rientri tra quelle previste dall'art. 19, comma 3, del Codice, che consente la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico a privati unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, non trovando perciò applicazione gli artt. 19, comma 2 e 39 del Codice (*Note* 1 ottobre e 28 gennaio 2011).

Una direzione didattica ha comunicato l'intenzione di trasmettere l'elenco nominativo degli insegnanti, bambini e altri operatori transitati presso l'istituto a partire dal 2000, all'azienda sanitaria locale, che ne aveva fatto richiesta per interventi di sanità pubblica, divenuti necessari in seguito al decesso di due bambini iscritti alla scuola elementare.

In merito, è stato rappresentato che tale operazione configura una comunicazione di dati personali non sensibili tra due soggetti pubblici, ammissibile se prevista da una norma (art. 19, comma 2, del Codice). In particolare, le norme di settore attribuiscono alle aziende sanitarie funzioni di vigilanza in merito all'igiene e alla medicina scolastica negli istituti di istruzione (artt. 14 e 20, l. 23 dicembre 1978, n. 833), nonché la promozione di azioni volte a rimuovere le cause di malattia di origine anche umana (artt. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-septies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

Pertanto, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione alle finalità del trattamento perseguite (art. 11 del Codice), in applicazione alle citate disposizioni legislative non è necessaria alcuna comunicazione preventiva al Garante (*Nota* 23 marzo 2010).

Ad un comune, che a seguito di una totale revisione della toponomastica e della numerazione civica, intendeva trasmettere i dati dei cittadini residenti a taluni soggetti pubblici e privati designandoli a tal fine “*responsabili del trattamento*”, è stato precisato che non è necessaria alcuna comunicazione al Garante se sussiste una norma che preveda espressamente l'attivazione del flusso di dati (come nel caso della trasmissione di liste di dati anagrafici ai soggetti pubblici ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989), o se il soggetto privato destinatario venga designato responsabile del trattamento (art. 29 del Codice) (*Nota* 26 aprile 2010).